



COMUNE DI DRUENTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

AREA 2 - Tecnica

N° 324 del 15/07/2024

OGGETTO:

SUSSIDIARIETÀ VERTICALE – INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE. BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2020. "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE SP8 – DRUENTO – SAN GILLIO. CUP I81B21005370007 – CUI L01511410019202200003 – CIG A034990B86 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA MAPLEX & C. S.A.S. – p. IVA 04018240012.

OGGETTO: SUSSIDIARIETÀ VERTICALE – INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE. BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2020. "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE SP8 – DRUENTO – SAN GILLIO. CUP I81B21005370007 – CUI L01511410019202200003 – CIG A034990B86 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA MAPLEX & C. S.A.S. – p. IVA 04018240012.

AREA 2 - Tecnica

SERVIZIO 2A - Urbanistica - Edilizia Privata - Agricoltura - Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzioni - Ambiente

IL RESPONSABILE

Arch. Enzo GRAZIANI

PREMESSO CHE:

- il Comune di Druento ha ottenuto il finanziamento, approvato con Decreto del Consigliere Delegato n. 223 del 11/12/2020, per *"interventi di investimento sulla rete stradale provinciale ai comuni della città metropolitana di torino per l'anno 2020, per il progetto per "interventi di messa in sicurezza stradale sp8 – Druento – san Gillio"*, per un importo complessivo di Euro 215.000,00;
- con D.G.C. n. 33 del 17.03.2022 si approvava il progetto definitivo/esecutivo - Lotto 1 (prot. 4018/2022 del 14/03/2022) per l'intervento di messa in sicurezza stradale SP8, per un ammontare complessivo pari ad € 215.000,00; con il medesimo provvedimento si procedeva all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intera opera;
- in data 21/03/2022 si trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento a cui sono seguite, nel mese di Settembre 2022, le osservazioni e la richiesta di integrazione da parte della Città Metropolitana di Torino;
- le integrazioni richieste dalla Città Metropolitana di Torino e il "caro materiali", dovuto al momento storico attuale, hanno comportano una maggiore spesa degli interventi, pertanto si è dovuto provvedere sia ad un ridimensionamento del progetto, sia al reperimento di ulteriori risorse per poter far fronte all'intervento;
- in data 05/04/2023 prot. 5350 il Comune di Druento trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino il progetto ridimensionato e in data 23/05/2023 prot. 7828 perveniva l'autorizzazione alla realizzazione della pista ciclabile;
- con DGC n. 157 del 07/11/2023 si è provveduto ad approvare la modifica e l'adeguamento del progetto esecutivo;
- con decisione a contrarre di cui alla Determinazione n. 893 del 05/12/2023 si individuavano le modalità di gara, disponendo di affidare gli interventi in oggetto, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'50 comma 4 con il metodo A dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato. Si stabiliva dunque di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura dall'Albo della CMTO, tra quelli in possesso dei requisiti di qualificazione nella categoria «OG3».
- la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare del Comune di Druento, TUTTOGARE.
- Con determinazione n. 48 del 29/01/2024 si aggiudicava l'appalto, a corpo, all'operatore economico VINSER DI PRUDENZIATO MARINELLA & C. S.A.S. – p. IVA 08490410019 dietro il corrispettivo di euro 179.412,50 oltre IVA al 10% (euro 17.941,25).

Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 22/04/2024.

Visto il contratto Atto Rep. n. 4223 del 30/04/2024.

Considerato che a seguito delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione pervenuta dalla Città Metropolitana di Torino al Comune di Druento in data 22/5/2023 Prot. 7828 del 23/5/2023, si è reso necessario procedere con una modifica contrattuale rispetto al Progetto Esecutivo approvato.

Con D.G.C. n. 61 del 28/05/2024 con la quale si approvava la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettere b) e commi 3, 7 e 9 del D.lgs. 36/2024.

Con determinazione n. 303 del 01/07/2024 si affidavano i lavori di cui alla modifica contrattuale per un corrispettivo di euro 22.635,01 oltre IVA (euro 2.263,50) ovvero per un importo complessivo di euro 24.898,51.

Dato atto che la Ditta Appaltatrice VINSER DI PRUDENZIATO MARINELLA & C. S.A.S. – p. IVA 08490410019 in data 26/06/2024 prot. 10136/2024 ha depositato istanza di autorizzazione al subappalto alla ditta MAPLEX srl con sede in San Gillio (TO) Str. Antica Pianezza Val della Torre n.3/H - P. IVA 04018240012, per l'esecuzione dei lavori di asfaltatura e resinatura della nuova intersezione SP 8, Via Lanzo e Strada Rive a Druento (TO), ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Tali lavorazioni sono ascrivibili alla categoria OG3 per l'importo di Euro 19.400,00 (diciannovemilaquattrocento) oltre Euro 600,00 per oneri di sicurezza oltre IVA di cui euro 7.370,64 per costi della manodopera.

Considerato che il Responsabile Unico del Progetto, in relazione all'art. 105 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ha verificato l'istanza di subappalto e i relativi documenti, fatta salva la verifica di idoneità del POS da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, secondo il Decreto 81/2008 della lettera b) dell'art. 92, che ricollega strettamente tale obbligo di verifica con quello di assicurarne la coerenza con il PSC.

Tenuto conto che questo Ente deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire il subappalto a seguito dell'istruttoria dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Preso atto che il termine di conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto è fissato dall'art. 119, comma 16, ultimo periodo del D.Lgs 36/2023 in trenta giorni dalla data di inoltro dell'istanza di subappalto, fermo restando che il termine può essere prorogato una volta sola ove ricorrono giustificati motivi.

Visto l'art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a tenore del quale i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Accertato che:

- il subappalto è stato disciplinato negli atti di gara;

- la ditta VINSER DI PRUDENZIATO MARINELLA & C. S.A.S., nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ha dichiarato di subappaltare parte delle lavorazioni quali:

- ✓ Lavori di scavo, demolizione e riporto
- ✓ opere di scarifica e pavimentazione bituminosa
- ✓ opere di asfaltatura e opere murarie
- ✓ opere di carpenteria metallica
- ✓ opere in CLS E Cemento Armato
- ✓ opere murarie e opere inerenti alla cat OG3 OG6 OG1
- ✓ lavori di segnaletica e lavori di posa barriere stradali
- ✓ nolo a caldo di autocarri e macchine operatrici

Vista la seguente documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di subappalto in data 26/06/2024 prot. 10136/2024 nonchè la documentazione integrativa pervenuta in data 11/07/2024 prot. 11012 dalla società affidataria, depositata agli atti:

- il contratto di subappalto stipulato in data 26/06/2024 prot. 10136 tra la ditta VINSER DI PRUDENZIATO MARINELLA & C. S.A.S. e la ditta MAPLEX srl;

- le autodichiarazioni e le certificazioni rese dalla società subappaltatrice MAPLEX SRL, attestanti:

1) il possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

2) la qualificazione attinente la categoria dei lavori affidati in subappalto, ai sensi degli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che la società subappaltatrice ha dichiarato, altresì, quanto segue:

- di applicare al proprio personale dipendente lo stesso ccnl (Edilizia Industria) applicato dall'appaltatore al proprio personale dipendente;
- l'ammontare dei costi della manodopera ammontano ad Euro 7.370,64;

Preso atto:

- della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, contenuta all'art. 13 del contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010;

- della dichiarazione sul conto corrente dedicato del subappaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

- che tra l'appaltatore e il subappaltatore non sussistono forme di collegamento o controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile;

- che nel contratto è imposto, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, al subappaltatore di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e di riconoscere ai propri lavoratori il trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale dello stesso appaltatore;

- che al subappaltatore saranno corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

- delle dichiarazioni relative alle seguenti responsabilità solidali tra l'appaltatore ed il subappaltatore: prestazioni oggetto di subappalto e obblighi di sicurezza;

Preso atto:

- della dichiarazione della ditta Maplex srl con la quale dichiara di NON richiedere alla Stazione appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;
- della dichiarazione sottoscritta dall'appaltatore circa l' idoneità tecnico professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e smi;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dal quale risulta la regolarità contributiva della società subappaltatrice;

Verificato che sussistono i requisiti previsti dalle norme vigenti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto e che l'istruttoria compiuta dall'Ufficio Tecnico in relazione all'istanza avanzata, evidenzia la regolarità della documentazione presentata e la rispondenza alle prescrizioni di legge;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad autorizzare, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, il subappalto richiesto dalla ditta VINSER DI PRUDENZIATO MARINELLA & C. S.A.S. e la ditta MAPLEX srl, per l'esecuzione di opere relative alla cat OG3 - asfaltatura e resinatura della nuova intersezione SP 8, Via Lanzo e Strada Rive a Druento, per un importo netto pari ad Euro 19.400,00 di cui Euro 7.370,64 per costi della manodopera ed Euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Essendo ravvisate tutte le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata per le autorizzazioni al subappalto di che trattasi, non sussistono, pertanto, motivi per negare l'autorizzazione medesima.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali attribuite ai Dirigenti di servizio dall'art. 107, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Visto il Decreto Sindacale N. 2 del 23/02/2023.

DETERMINA

- Di dare atto che quanto specificato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'impresa appaltatrice VINSER DI PRUDENZIATO MARINELLA & C. S.A.S., Via Venaria n.69B- C.A.P. 10093 Collegno a subappaltare alla ditta MAPLEX srl con sede in San Gillio (TO) Str. Antica Pianezza Val della Torre n.3/H - P. IVA 04018240012, le lavorazioni aventi ad oggetto opere appartenenti alle categorie OG3 - asfaltatura e resinatura della nuova intersezione SP 8, Via Lanzo e Strada Rive a Druento, per un importo netto pari ad Euro 19.400,00 di cui Euro 7.370,64 per costi della manodopera ed Euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Di stabilire che, i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell'impresa Subappaltatrice direttamente dall'appaltatore, come da dichiarazione della ditta Maplex srl con la quale dichiara di NON richiedere alla Stazione appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;
- Di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti la Ditta VINSER DI PRUDENZIATO MARINELLA & C. S.A.S. e la ditta Maplex srl si sono impegnate al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., come da dichiarazioni allegate;

- Di dare atto che la ditta appaltatrice e, per il suo tramite, l'impresa subappaltatrice trasmetteranno al Comune la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano sulle misure di sicurezza;
- di precisare che l'impresa appaltatrice e subappaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 119 del D.Lgs 36/2023, al quale si rimanda, ed in particolare il comma 12 a tenore del quale: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale";
- di dare atto la ditta subappaltatrice ha dichiarato di applicare al proprio personale dipendente lo stesso ccnl (Edilizia Industria) applicato dall'appaltatore al proprio personale dipendente nonché l'ammontare dei costi della manodopera pari ad Euro 7.370,64;
- di specificare inoltre che:
 - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto e per gli obblighi di sicurezza;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
 - l'appaltatore e il subappaltatore si impegnano ad applicare il CCNL Edilizia Industria;
- di dare atto che l'ingresso in cantiere delle imprese subappaltatrici è subordinato all'approvazione dei rispettivi POS da parte del coordinatore della sicurezza in esecuzione e al conseguente aggiornamento della notifica preliminare;
- Di confermare come Responsabile del Procedimento, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., l'arch. Anna Picheca, Funzionario dell'Ufficio Tecnico del Comune di Druento;
- di dare atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di disporre, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione del presente atto sul sito della Stazione Appaltante sezione "Amministrazione Trasparente".

Druento, 15/07/2024

AREA 2 - Tecnica

SERVIZIO 2A - Urbanistica - Edilizia Privata - Agricoltura - Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzioni - Ambiente

Firmato digitalmente

F.to Arch. Enzo GRAZIANI

Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell'art. 4 comma 1 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 52 del 20/12/2012.

=====